

Le fonti del diritto

- Fonti di produzione e fonti sulla produzione
- La Costituzione come fonte e come fonte sulle fonti
- Fonti primarie e fonti secondarie
- I criteri per ordinare le fonti del diritto
- Abrogazione, interpretazione, analogia
- Tipologia delle fonti del diritto nell'ordinamento italiano
- La pubblicazione delle fonti normative

Le fonti del diritto

LE FONTI DEL DIRITTO: DEFINIZIONI

«Si chiamano **fonti del diritto** gli **atti** o i **fatti** che l'ordinamento giuridico abilita a produrre norme giuridiche»

Fonti di produzione

«gli atti o i fatti ai quali l'ordinamento attribuisce la capacità di produrre norme giuridiche che esso riconosce come proprie»

Fonti sulla produzione

«le norme che disciplinano i modi di produzione del diritto oggettivo, individuando i soggetti titolari di potere normativo, i procedimenti di formazione, gli atti prodotti»

Fonti atto (es. costituzione, legge, regolamento)

Fonti fatto (es. consuetudine)

Le fonti del diritto

Costituzione
(*fonte sulle fonti*)

↓
Fonti **primarie** a carattere "chiuso"
(*forza di legge*)

↓
Fonti **secondarie** a carattere "aperto"
(*principio di legalità*)

Le fonti del diritto

UNITA', COERENZA SISTEMATICA E COMPLETEZZA DELL'ORDINAMENTO

Unità

«Tutte le norme dell'ordinamento possono farsi risalire, in ultimo, al potere costituente, cioè al momento fondante dell'ordinamento stesso e all'atto che con esso viene posto, la Costituzione»

Coerenza sistematica

«L'ordinamento non tollera contraddizioni tra le parti che lo compongono e prevede criteri e meccanismi per risolvere i contrasti tra disposizioni normative stabilite in tempi diversi o incidenti nella stessa materia, per consentire cioè all'interprete di sciogliere le antinomie individuando la norma, l'unica norma, che deve essere applicata in concreto»

Completezza

«L'ordinamento predispone determinati rimedi per colmare lacune o vuoti normativi, ossia casi concreti non previsti dal diritto positivo, e permette all'interprete, anche quando sembri mancare qualsiasi disciplina giuridica, di rinvenire la norma applicabile al caso»

COME RISOLVERE LE ANTINOMIE NORMATIVE

Successione delle fonti nel tempo

Criterio cronologico > abrogazione (espressa, per incompatibilità, per nuova disciplina dell'intera materia)

Sovraordinazione o sottordinazione delle fonti

Criterio gerarchico > invalidità e annullamento

Specialità delle fonti

Criterio della competenza > invalidità e annullamento

L'INTERPRETAZIONE E L'INTEGRAZIONE DEL DIRITTO

Art. 12 preleggi

- Interpretazione **letterale** o **testuale** (secondo il senso «fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse»)
- Interpretazione **teleologica** (secondo l'«intenzione del legislatore»)
- **Analogia legis** (secondo le disposizioni che «regolano casi simili o materie analoghe»)
- **Analogia iuris** (secondo i «principi generali dell'ordinamento giuridico»)

Leggi di interpretazione autentica

«Il comma... dell'articolo... della legge... si interpreta nel senso che...»

LE FONTI NELL'ORDINAMENTO STATALE



Regioni speciali

Regioni ordinarie



Le fonti del diritto

LE FONTI NELL'ORDINAMENTO LOCALE



Le fonti del diritto

LE LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE E LE ALTRE LEGGI COSTITUZIONALI: IL PROCEDIMENTO



Le fonti del diritto

LA RISERVA DI LEGGE

Riserve di legge costituzionale

- art. 71 Cost.
- art. 116 Cost. (legge costituzionale atipica)
- art. 132 Cost. (legge costituzionale rinforzata)
- art. 137 Cost.

Riserve di legge ordinaria

- Riserve semplici (es. art. 23 Cost.)
- Riserve rinforzate (es. art. 16 Cost.)
- Riserve assolute (es. art. 13 Cost.)
- Riserve relative (es. art. 97 Cost.)

Le fonti del diritto

GLI ATTI NORMATIVI DEL GOVERNO AVENTI FORZA DI LEGGE

Decreto legislativo (art. 76 Cost., art. 14 legge 400/1988)



Decreto legge (art. 77 Cost., art. 15 legge 400/1988)



Le fonti del diritto

IL DECRETO LEGISLATIVO



Le fonti del diritto

IL DECRETO LEGGE



Le fonti del diritto

LE FONTI ESPRESSIONE DI AUTONOMIA DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI



Le fonti del diritto

GLI ATTI NORMATIVI SECONDARI DEL GOVERNO

Art. 17 legge 400/1988

- Regolamenti governativi (d.p.r.)
 - regolamenti di esecuzione
 - regolamenti di attuazione e di integrazione
 - regolamenti indipendenti
 - regolamenti di organizzazione
 - regolamenti di delegificazione
- Regolamenti ministeriali (d.m.) e interministeriali (d.i.)

Le fonti del diritto

I REGOLAMENTI GOVERNATIVI



Le fonti del diritto

I REGOLAMENTI MINISTERIALI



Le fonti del diritto

I REGOLAMENTI DI DELEGIFICAZIONE

Art. 17.2 legge 400/1988



Le fonti del diritto

LA PUBBLICAZIONE DELLE FONTI

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

- Serie generale (leggi e altri atti normativi; atti degli organi costituzionali; decreti presidenziali; decreti, delibere e ordinanze ministeriali; decreti e delibere di altre autorità)
- Corte costituzionale (sentenze e ordinanze della Corte)
- Comunità europee (regolamenti e direttive)
- Regioni (leggi e regolamenti regionali)

Leggi e altri atti normativi
(decreti legge, decreti legislativi, regolamenti)

La presente legge (o il presente decreto), munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.